



Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, PATRIMONIO
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

ORD. n° 211 DEL 30.11.2018

COMUNE DI MONZA	
Protocollo Generale	
Data Protocollo	30.11.2018
n.° Protocollo	215/193
Titolario	6.9
Fascicolo	59/2018

ORDINANZA

OGGETTO: disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, denominata sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico, costituisce un'importante problema di salute pubblica che coinvolge tutte le fasce sociali e può portare alla disgregazione dei rapporti familiari e sociali nonché a un progressivo indebolimento economico e, nei casi più gravi, può indurre i soggetti affetti da sindrome di gioco ludopatico alla commissione di reati, soprattutto contro il patrimonio, nonché alimentare il fenomeno del prestito usurario con grave pregiudizio della libertà e dignità umana;
- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM - 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali, alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta "rincorsa delle perdite");
- in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, sin dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, il legislatore già nel 2012 con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre "Disposizioni urgenti per

Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374301 | Fax 039.2372395

Email suap@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

Considerato che:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all’art. 3, comma 2 recita: “Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell’art. 50, comma 7; inoltre “Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”; lo stesso articolo 50 comma 5 del TUEL prevede altresì che “...In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...”;
- la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23 giugno 2010 nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l’art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici”;
- la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla **liberalizzazione** del commercio, recepita con D.Lgs. n.59 del 26.03.2010 - cosiddetta Direttiva

Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374301 | Fax 039.2372395

Email suap@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Bolkestein - all'articolo 12 prevede che "nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali ... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica la tutela dei consumatori ...) l'accesso e l'esercizio di un'attività possono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici";

il Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 n. 148, consente di stabilire "restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche", ivi compreso "il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area", qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo "...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito 'dell'ordine pubblico e della sicurezza' di competenza esclusiva dello Stato";

il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) all'articolo 31 comma 2 recita "...secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";

il 23 dicembre 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che "...va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL ...Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9

Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374301 | Fax 039.2372395

Email suap@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



e 88 TULPS , in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria”;

con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i Magistrati hanno: “avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;

con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” e che la giurisprudenza si è espressa nel senso che “le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di 'ordine pubblico e sicurezza', che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale. Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l'ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale. Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell'ente locale, non solo in base alla generale previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenze sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del TUEL”;

Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374301 | Fax 039.2372395

Email suap@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che "...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione" e afferma anche che "...il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c. 2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia.";
- il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: "...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale";
- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
- al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.

Visti:

- i poteri del Sindaco di intervenire sia nella disciplina degli orari sia in via d'urgenza per prevenire gravi fenomeni contrari alla salute pubblica e alla stessa vivibilità della città soprattutto in luoghi particolarmente sensibili dal punto di vista socio culturale educativo;
- il regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, approvato con D.C.C. N. 76 DEL 02/07/2018, in esecuzione del quale viene adottata la presente Ordinanza.



Preso atto che il regolamento citato dispone all'art. 6 che l'orario di apertura delle sale dedicate al gioco nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco siano stabiliti dal sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacali in relazione delle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ai sensi delle Legge regionale n. 8/2013;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di giochi (e conseguente di attività commerciali) a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggiore efficacia possibile per raggiungere l'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni, a tutela in particolare delle persone maggiormente vulnerabili perché minori o di giovane età o anziani.

Rilevato che:

- Dai dati ufficiali del SERT ASST MONZA le persone affette da patologia da gioco d'azzardo assistiti dai servizi sono 102 nel comune di Monza con un andamento costante degli ultimi tre anni di circa 50 nuovi presi in carico, vista comunque una diversa e capillare azione di prevenzione delle patologie ludopatiche;
- Dai dati del Dipartimento Politiche anti droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri indagine GPS-DPA e del Sistema di sorveglianza nazionale sul disturbo da gioco d'azzardo si evidenzia un trend fra il 2009/2015 che dopo un periodo di invariabilità tra i giocatori problematici e quelli a rischio, torna ad aumentare nell'ultima rilevazione;
- Anche i dati su base locale rilevati con l'indagine Progetto Selfie, commissionato dal Comune di Monza, evidenziano comportamenti disfunzionali legati al gioco d'azzardo da parte di minori.

Ritenuto:

- che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco;
- di inserire tra gli orari di apertura momenti di pausa obbligatoria per tutelare in particolare gli orari di accesso e uscita dalle scuole e gli orari relativi ai momenti di convivenza familiare, contrastando il rischio di gioco compulsivo;
- di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locale, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo lecito;
- che le attività di gioco nelle sale biliardo e sport bowling, sempre autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., si devono considerare come attività di natura prevalentemente sportiva, anche in riconoscimento di tale attività da parte del C.O.N.I., e che pertanto, l'orario di esercizio di tali attività debba continuare ad essere disciplinato liberamente, ma che comunque, laddove fossero presenti

Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374301 | Fax 039.2372395

Email suap@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



nelle suddette **attività apparecchi di intrattenimento** con vincita in denaro di cui all'art. 110, 6° **comma del T.U.L.P.S.**, questi ultimi dovranno seguire l'orario di funzionamento previsto dalla presente ordinanza;

Acquisito il parere delle associazioni maggiormente **rappresentative**

TUTTO CIO' PREMESSO

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento di regolazione degli orari di esercizio delle attività sopra descritte a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

ai sensi dell'articolo 50 commi 5 e 7 del decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il **rispetto dei seguenti orari** di sospensione dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di **intrattenimento** e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., così come di seguito indicato:

- 1) Interruzione in tutti i giorni, compresi i festivi, **degli orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling)** come segue:

dalle ore 23.00 alle ore 14.00

- 2) Interruzione in tutti i giorni, compresi i festivi, **degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.)** come segue:

dalle ore 23.00 alle ore 14.00



Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- L'obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x70 per le sale dedicate), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
- L'obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.

AVVERTE

Che, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge nonché delle previsioni del Codice penale in particolare dell'articolo 650 c.p., la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare determinato fino a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da 5 a 30 giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Monza e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.

Al Comando di Polizia Locale è demandata la verifica del rispetto della presente ordinanza.



L'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.

Recapiti: 039.2374301 - suap@comune.monza.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi di persona al suddetto Servizio il mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 08:30 alle ore 16:00 oppure telefonicamente tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034) ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

La presente ordinanza verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Monza, alla Questura di Monza, ai Carabinieri Comando Stazione di Monza, alla Guardia di Finanza di Monza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Monza, al Comando della Polizia Locale di Monza, a Regione Lombardia.

Monza, data del protocollo generale.

Il Sindaco
Dario Alley



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa
Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374301 | Fax 039.2372395
Email suap@comune.monza.it
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969